

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN
MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA

Approvato con deliberazione Giunta n. 21 in data 25 Aprile 2022

Articolo 1— Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni della Giunta Comunale.

Articolo 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta che si svolgono con uno o più componenti collegati per videoconferenza e quindi partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede Comunale, pertanto la sede è virtuale.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Articolo 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta, ove necessario;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- l'eventuale presentazione tramite slide degli argomenti in discussione.
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e/o di sistemi informatici di condivisione di files.

3. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 4 — Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Giunta possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, pure di tutti i componenti, compreso il Segretario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale. La seduta in videoconferenza può aver luogo anche senza alcun componente dell'organo collegiale presente presso la sede Comunale.

2. Le sedute in videoconferenza potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi

a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, smartphone, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

3. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto, la sede è virtuale.

4. La presenza alla seduta e la validità della medesima si intendono accertate con il collegamento alla videoconferenza, secondo le seguenti regole:

- a) La convocazione delle sedute di Giunta è decisa dal Sindaco che stabilisce la data e l'ora della seduta e convoca la Giunta con ogni mezzo idoneo.
- b) Al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall' Amministrazione.
- c) La seduta di Giunta in videoconferenza avviene esclusivamente tra i componenti il detto organo e il Segretario, ed eventuali posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati, in seduta segreta senza forme di pubblicità.
- d) Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco, ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
- e) Il Segretario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000
- f) Al termine della discussione su di un punto all'ordine del giorno, il presidente lo pone in votazione. Al termine della votazione, il Segretario accerta e dichiara l'esito della medesima.
- g) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione, che impedisca il collegamento in videoconferenza, il presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario e secondo le modalità sopra indicate. Se le disfunzioni permangono, il presidente può decidere l'interruzione della seduta, fatti salvi i punti eventualmente approvati e tutta l'attività istituzionale svolta.
- h) Sul frontespizio di ogni verbale deliberativo, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento".

Articolo 5 — Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento è fatto espresso rinvio al TUEL.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.